



Comune di Pontebba

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI. DETERMINAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2019 ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 13/03/2019 protocollo n. 0001436. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Buzzi Ivan	Sindaco	Presente
Buzzi Sergio	Consigliere	Assente
Anzilutti Anna	Consigliere	Presente
Cappellaro Gian Mario	Consigliere	Presente
De Monte Isabella	Consigliere	Assente
Nassimbeni Sandro	Consigliere	Assente
Maso Maurizio	Consigliere	Presente
Donadelli Arianna	Consigliere	Presente
Buzzi Claudia	Consigliere	Presente
Gitschthaler Rudy	Consigliere	Presente
Buzzi Ivana	Consigliere	Assente
Cipollone Antonio	Consigliere	Presente
Marra Sara	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 19/03/2019

Il TPO dell' Area Gestione Tributi
dell'UTI Canal del Ferro Valcanale
F.to Rag. Rosalba MICOSSI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba li, 08/03/2019

Il TPO dell' Area Economico Finanziaria
dell'UTI Canal del Ferro Valcanale
f.to rag. Patrizia VUERICH

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2017, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2018 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2018 e il Piano Economico Finanziario.

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziaria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approvi le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune possa prevedere per gli anni dal 2014 al 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto:

- la legge n. 147 del 2013;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
- il decreto legislativo n. 267 del 2000;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote debbano essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali debbano essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;
- il successivo Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019 che dispone l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

Dato atto che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

Considerato che il nuovo sistema di calcolo delle tariffe si rivela particolarmente pesante per le attività commerciali insistenti sul territorio comunale;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento comunale sulla IUC il quale prevede:

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L.147/2013 il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni da prevedere nella delibera annuale di approvazione delle tariffe;

Ritenuto, per il corrente anno, considerata la negativa congiuntura economica nazionale, di usufruire di tale facoltà per l'esercizio in corso, limitandola alle utenze non domestiche, per le quali si ritiene di operare una riduzione del 12% rispetto alla tariffa variabile ordinaria;

Ritenuto, inoltre, di prevedere la riduzione del 20% della parte fissa e variabile delle tariffe relative alle utenze non domestiche ad uso non continuativo ma ricorrente, che non possono beneficiare della riduzione prevista dall'art. 57 del vigente regolamento I.U.C. ma che sospendono la propria attività per almeno 100 giorni nel corso dell'anno solare. Per beneficiare di detta riduzione i soggetti interessati dovranno presentare idonea dichiarazione delle date di sospensione dell'attività previste nell'anno solare, entro la data del 30.04.2019;

Visto l'art. 65 del Regolamento e a disciplina della I.U.C. che rimette al Consiglio Comunale la determinazione del numero e della scadenza delle rate per il pagamento del tributo in oggetto;

Ravvisata l'opportunità per il versamento del tributo riferito all'anno 2019 di fissare le rate di versamento nel numero di due (2), aventi rispettivamente scadenza il 31 luglio 2019 (1^ rata) e il 31 ottobre 2019 (2^ rata);

Ritenuto di dover concedere la riduzione del 20% sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organico da cucina, sfalci e potature da giardino, ai sensi dell'art. 56, comma 1 del Regolamento per la disciplina della I.U.C.;

Ricordato che il Comune di Pontebba fa parte, a far data dal 15/04/2016, dell'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale in virtù delle disposizioni della L.R. n. 26/2014 e succ. mod. ed int. e che l'Unione, a far data dal 1 gennaio 2017, gestisce i servizi tributari ed i servizi finanziari e contabili;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Uditi i seguenti interventi:

- - **SINDACO**: precisa che, come per lo scorso anno, sono previste delle riduzioni tariffarie per le attività economiche, particolarmente gravate dalla TARI; precisa altresì che è previsto uno sconto anche per le attività che, pur non potendo essere considerate stagionali, non sono comunque aperte per tutto l'anno. Rimarca che gli sconti tariffari in parola saranno finanziati dal bilancio comunale e quindi non graveranno sugli altri utenti. Fa notare che, dal 2015 ad oggi, la percentuale di differenziazione del rifiuto non ha avuto un andamento molto entusiasmante e che ciò potrebbe essere dovuto, in parte, anche alla mancanza di un centro di ecoraccolta: la gente infatti è portata a conferire nel cassonetto viola (indifferenziato) tanti oggetti che, se ci fosse in loco una piazzola ecologica, probabilmente differenzerebbe; l'entrata in funzione della Piazzola ecologica, a detta anche del gestore dei rifiuti, dovrebbe garantire un aumento delle differenziazioni di almeno dieci punti percentuali;
- - **GITSCHTALER**: chiede, in previsione della scadenza nel prossimo 31 dicembre della gestione affidata a Net, quali siano le intenzioni dell'amministrazione al riguardo;
- - **SEGRETARIO**: risponde che a partire dal 1° gennaio 2020 la gestione del ciclo integrato dei rifiuti non sarà più di competenza dei comuni bensì dell'AUSIR;
- - **GITSCHTALER**: si augura un miglioramento del controllo sul tonnello prodotto;

- - **SINDACO**: afferma di aver sempre creduto che i rifiuti non possono essere gestiti a livello comunale e che una gestione a livello di area più vasta sarebbe in grado di garantire maggiori economie di scala e, quindi, un risparmio finale per le tasche dei cittadini;

[--_Hlk187075--]Con votazione palese espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

PRESENTI:8-

FAVOREVOLI:8-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

DELIBERA

- 1. di dare atto di quanto sopra esposto;
- 2. di approvare il Piano Finanziario e la relativa Relazione, allegati al presente atto sotto le lettere "A" e "B";
- 3. di determinare per l'anno 2019 le tariffe della Tassa sui Rifiuti, come stabilito nell'allegato "C" alla presente deliberazione;
- 4. Di operare sulle tariffe per le utenze non domestiche una riduzione del 12% della componente variabile per le utenze non domestiche, nonché una ulteriore riduzione del 20% della parte fissa e variabile delle tariffe relative alle utenze non domestiche ad uso non continuativo ma ricorrente, che non possono beneficiare della riduzione prevista dall'art. 57 del vigente regolamento I.U.C. ma che sospendono la propria attività per almeno 100 giorni nel corso dell'anno solare secondo le modalità specificate nelle premesse;
- 5. Di precisare che il costo dello sconto tariffario di cui al precedente punto 4 sarà iscritto in bilancio come apposita posta in uscita.
- 6. di fissare al 20% la riduzione sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino;
- 7. di dare atto che sulle predette tariffe verrà applicato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013 (4,0%);
- 8. di stabilire, per l'anno 2019, che il versamento del tributo avvenga in due rate di uguale importo con scadenza:
 - - rata 1: 31/07/2019;
 - - rata 2: 31/10/2019;
- 9. di non incrementare la tassa dovuta in misura giornaliera;
- 10. di stabilire che il versamento avvenga con le modalità stabilite dal regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 31/03/2017;
- 11. di pubblicare la presente deliberazione sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

PRESENTI:8-

FAVOREVOLI:8-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 22/03/2019 al 05/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Pontebba, li 22/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Annamaria Marcon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/03/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Pontebba, li 22/03/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Annamaria Marcon